SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 giugno 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 giugno 1990, n. 165.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e del contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dagli articoli 1, 2, 4, commi 1, 5, 6 e 7, e dagli articoli da 5 a 9 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, e dal decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40.

3. I termini del 30 giugno 1990 e del 31 dicembre 1990, stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 1992 e al 31 dicembre 1992. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, e all'articolo 1, commi 2, 4 e 7 della legge 29 dicembre 1987, n. 550. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 450 milioni, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Ad integrazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 aprile 1990, n. 73, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia, alle condizioni ivi previste, per i medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 APRILE 1990, N. 90

All'articolo 1:

al comma 1:

la lettera g) *è sostituita dalla seguente:*

« *g*) all'articolo 50, nel primo periodo del comma 2, dopo le parole: "Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione" sono aggiunte le seguenti: "esclusi gli immobili"; i periodi quarto e quinto dello stesso comma sono sostituiti dai seguenti: "Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ovvero utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano" »;

dopo la lettera l), *sono aggiunte le seguenti:*

« *l-bis*) nel comma 5 dell'articolo 76, le parole: "che controllano direttamente o indirettamente l'impresa o che sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "che – direttamente od indirettamente – controllano l'impresa o ne sono controllate";

l-ter) nell'articolo 53, comma 2, e nell'articolo 54, comma 1, lettera *d*), le parole: "o assegnati ai soci" sono sostituite dalle seguenti: ", assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa" »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le costruzioni indicate nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché altre costruzioni o porzioni di costruzione destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera *f*) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto »;

il comma 6 è soppresso.

All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi che le spese ed i componenti negativi sono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento, fermo restando il disposto degli articoli 3, secondo comma, penultimo periodo, e 5, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Salvo che il fatto non costituisca violazione punita in misura più grave, per il compenso di partite effettuato in violazione al codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 48, secondo comma, del predetto decreto aumentata della metà ».

All'articolo 3:

nei commi 2 e 3, le parole: « ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni »;

al comma 8, dopo le parole: « legge 10 febbraio 1989, n. 48, » *sono inserite le seguenti:* « e successive modificazioni, »;

dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

« 13-*bis*. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli oggetti d'arte, da arredo o di carattere ornamentale fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei sono soggetti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'aliquota ordinaria. Non si dà luogo a rimborsi qualora sia stata applicata, nel passato, l'aliquota sopra citata.

13-*ter*. A partire dal 1° gennaio 1991 gli atti pubblici tra vivi e le scritture private formate o autenticate, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e relative aree di pertinenza, nonché dei diritti di garanzia, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del

motivo per cui lo stesso non è stato dichiarato; in questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. Tale trasmissione tiene luogo anche della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa che risultano iscritti nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile o nel registro dei beni ammortizzabili, nè a quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

13-*quater*. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista nel comma 13-*ter*, è causa di nullità dell'atto.

13-*quinquies*. I conservatori dei registri immobiliari devono segnalare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalità richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel comma 13-*ter*, nonché le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali ».

All'articolo 5, al comma 1, dopo la lettera c), *sono aggiunte le seguenti:*

« *c-bis*) all'articolo 19, primo comma, ed all'articolo 27, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ove non constati la tardività del ricorso o la cessazione della materia del contendere. In tali casi il presidente della Commissione od il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso, provvede a dichiarare estinto il processo con ordinanza comunicata alle parti a mezzo di raccomandata a cura della segreteria. L'estinzione diviene definitiva ove, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione, non venga da una delle parti avanzato ricorso al collegio con formale istanza notificata alla controparte.";

c-ter) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La sezione cui il ricorso è assegnato, può rimetterne, con ordinanza, la decisione alle sezioni unite oltre che nell'ipotesi del comma precedente, quando può verificarsi contrasto giurisprudenziale o se si tratta di questioni di massima di particolare importanza. Le sezioni unite, costituite dal presidente della Commissione e dai presidenti delle sezioni, decidono a maggioranza dei componenti. In caso di assenza o impedimento i presidenti di sezione sono sostituiti dal componente anziano. Le sezioni unite, cui il ricorso è stato rimesso, debbono deciderlo senza riesame sui presupposti della remissione" ».

All'articolo 6:

al comma 1, alla lettera a), *le parole*: « o in mercati » *sono sostituite dalle seguenti*: « o esercitata in forma stabile in aree mercatali attrezzate »;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. L'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:

"ART. 69. - (*Riscossione di altre entrate*) – 1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.

2. Provvede altresì, su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi di spettanza dei comuni, delle province anche autonome, dei consorzi di enti locali, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili, delle società di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fisserà in favore del concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata ed in misura che assicuri una adeguata remunerazione.

3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al competente concessionario è fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrate, di enti, organismi e società, comunque strutturati e denominati, diversi dal proprio tesoriere. Il divieto si applica anche agli eventuali contratti in corso che vengono risolti di diritto al 31 dicembre 1990" ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « mediante delega » *sono soppresse;*

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le sanzioni e le pene pecuniarie previste nel titolo VI, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, non si applicano per le infrazioni relative ai versamenti commesse dai concessionari del Servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 1990, sempreché le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 15 maggio 1990. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 14 per cento annuo »;

al comma 2:

nell'alinea, le parole: « dal seguente: » *sono sostituite dalle altre:* « dai seguenti: »;

è aggiunto il seguente capoverso:

« 1-*bis*. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale. »;

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi quarto e quinto:

"I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere:

a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;

b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'articolo 16, primo, secondo e terzo comma;

d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente.

Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro".

6-*ter*. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*b-bis*) i soggetti indicati nell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime di contabilità ordinaria di cui al comma quarto dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

6-*quater*. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 1991. Tuttavia gli esercenti arti o professioni che nell'anno 1989 hanno conseguito compensi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime contabile ordinario, con effetto dall'anno 1990, dandone comunicazione all'ufficio delle imposte del proprio domici-

lio fiscale mediante raccomandata da inviare entro il 30 settembre 1990. A partire dalla stessa data nei registri di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere annotate le movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione. Le scritture relative alle lettere *c*) e *d*) del quarto comma del predetto articolo, introdotto dal comma 6-*bis* del presente articolo, devono essere compilate entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1990.

6-*quinquies*. Per il periodo d'imposta 1989, nei confronti degli esercenti arti e professioni che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, i coefficienti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, possono essere utilizzati ai soli fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto stesso.

6-*sexies*. Nell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le parole: "di lire 360 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 360 milioni e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità" »;

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« 9-*bis*. All'articolo 1, comma 1, capoverso, della legge 2 febbraio 1990, n. 18, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, le scadenze relative al periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984 e le scadenze relative al primo semestre del periodo di imposta 1986 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1985" ».

All'articolo 12, al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Nel decreto previsto dal comma 6 dell'articolo 10 dello stesso decreto-legge n. 77 del 1989 e relativo al 1990 sono indicati i criteri in base ai quali le intendenze di finanza, d'intesa con le capitanerie di porto e sentite le competenti amministrazioni comunali, dovranno provvedere all'adeguamento dei canoni in misura variabile dal raddoppio alla quadruplicazione di quelli relativi al 1988. Nel determinare la misura di tale adeguamento si dovrà tener conto delle caratteristiche oggettive e delle capacità reddituali dei beni dati in concessione, avuto riguardo alle effettive utilizzazioni consentite. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i canoni di cui al presente comma sono aumentati in ragione del 20 per cento ed il ricavato di tale aumento deve essere devoluto ai bilanci d'entrata dei comuni territorialmente competenti. Restano fermi gli adeguamenti annuali previsti dal predetto comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 1989. È abrogato il comma 2 dell'articolo 10 del citato decreto-legge ».

All'articolo 13, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile ».

All'articolo 14:

al comma 2, le parole: « *g*), *h*) ed *i*) » *sono sostituite dalle seguenti*: « *i*), *l*-bis) e *l*-ter) »; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: « Le modificazioni recate dalle lettere *g*) ed *h*) del comma 1 dell'articolo 1 si applicano agli immobili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dal 15 giugno 1990 »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 9 si applicano sino al 22 maggio 1990 ».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 99 del 30 aprile 1990.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 25 luglio 1990.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2259):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro delle finanze (FORMICA) il 30 aprile 1990.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 maggio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 13ª, e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 maggio 1990.

Esaminato dalla 6ª commissione il 17, 22, 23, 24 maggio 1990 e 6 giugno 1990.

Esaminato in aula il 7 giugno 1990 e approvato il 13 giugno 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4894):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 14 giugno 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 giugno 1990.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 giugno 1990.

Esaminato dalla VI commissione il 14, 19 giugno 1990.

Esaminato in aula e approvato il 21 giugno 1990.

90G0207

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 aprile 1990.

Modificazioni alla tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1989 recante disciplina della sistemazione definitiva degli assegnisti assunti, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LA FUNZIONE PUBBLICA, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, DEL TESORO E DELLA SANITÀ

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 18 gennaio 1989, n. 14, ed in particolare l'art. 3, concernente la sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario n. 58 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 1989, concernente la disciplina della sistemazione definitiva degli assegnisti di cui sopra;

Considerato che la tabella allegata al predetto decreto contiene alcuni errori di individuazione per cui le relative ricognizioni effettuate non corrispondono con la reale posizione degli assegnisti interessati;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche onde consentire alle amministrazioni interessate di bandire i relativi esami di idoneità;

Decreta:

Articolo unico

Alla tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1989, così come pubblicata nel supplemento ordinario n. 58 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 1989, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla pagina 9 sopprimere: «CNR/Istituto di tecnologie biomediche avanzate di MILANO/Medicina sperimentale/2/-/10ª Qualifica funzionale Collaboratore prof.le»;

2) alla pagina 9 sostituire: «CNR/Istituto di tecnologie biomediche avanzate di Milano/Scienze morfologiche, chimiche e biologiche/3/-/10ª Qualifica funzionale Collaboratore prof.le» con «CNR/Istituto di tecnologie biomediche avanzate di Milano/Scienze morfologiche, chimiche e biologiche/2/-/10ª Qualifica funzionale Collaboratore prof.le»;

3) alla pagina 9 sostituire: «CNR/Istituto di tecnologie biomediche avanzate di MILANO/Scienze morfologiche, chimiche e biologiche/-/5/7ª Qualifica funzionale Assistente t.p.» con «CNR/Istituto di tecnologie biomediche avanzate di MILANO/Scienze morfologiche, chimiche e biologiche/-/2/7ª Qualifica funzionale Assistente t.p.»;

4) alla pagina 13 sostituire: «CNR/Istituto di medicina sperimentale di ROMA/Medicina sperimentale/7/-/10ª Qualifica funzionale Collaboratore prof.le» con «CNR/Istituto di medicina sperimentale di ROMA/Medicina sperimentale/6/-/10ªQualifica funzionale Collaboratore prof.le»;

5) alla pagina 13 sostituire: «CNR/Istituto di medicina sperimentale di ROMA/Medicina sperimentale/-/5/7ª Qualifica funzionale Assistente t.p.» con «CNR/Istituto di medicina sperimentale di ROMA/Medicina sperimentale/-/4/7ª Qualifica funzionale Assistente t.p.»;

6) alla pagina 13 sostituire: «CNR/Istituto di medicina sperimentale di ROMA/Biofisica, ingegneria e informatica medica/-/2/7ª Qualifica funzionale Assistente t.p.» con «CNR/Istituto di medicina sperimentale di ROMA/Biofisica, ingegneria e informatica medica/-/1/7ª Qualifica funzionale Assistente t.p.»;

7) alla pagina 13 inserire: «CNR/Istituto di medicina sperimentale di ROMA/Scienze fisiologiche e farmacologiche/1/-/10ª Qualifica funzionale Collaboratore prof.le»;

8) alla pagina 14 sostituire: «CNR/Istituto di tecnologie biomediche di ROMA/Medicina sperimentale/8/-/10ª Qualifica funzionale Collaboratore prof.le» con «CNR/Istituto di tecnologie biomediche di ROMA/Medicina sperimentale/9/-/10ªQualifica funzionale Collaboratore prof.le»;

9) alla pagina 14 inserire: «CNR/Istituto di tecnologie biomediche di ROMA/Medicina sperimentale/-/3/7ª Qualifica funzionale Assistente t.p.»;

10) alla pagina 16 sostituire: «UNIVERSITÀ di BARI/Istituto di anatomia umana normale/Medicina sperimentale/-/1/7ª Qualifica funzionale Collaboratore tecnico» con «UNIVERSITÀ di BARI/Clinica odontoiatrica e stomatologica/Medicina sperimentale/-/1/7ª Qualifica funzionale Collaboratore tecnico»;

11) alla pagina 17 sostituire: «UNIVERSITÀ di CATANIA/Istituto di microbiologia/Medicina sperimentale/1/-/8ª Qualifica funzionale Funzionario tecnico» con «UNIVERSITÀ di CATANIA/Istituto di botanica Facoltà di scienze naturali/Scienze morfologiche, chimiche e biologiche/1/-/8ª Qualifica funzionale Funzionario tecnico»;

12) alla pagina 22 sostituire: «UNIVERSITÀ di MILANO/Dipartimento di scienze e tecnologie biomediche/Scienze morfologiche, chimiche e biologiche/1/-/8ª Qualifica funzionale Funzionario tecnico»

con «UNIVERSITÀ di MILANO/Dipartimento di scienze e tecnologie biomediche/Scienze morfologiche, chimiche e biologiche/3/-/8ª Qualifica funzionale Funzionario tecnico»; MILANO/Istituto di

13) alla pagina 22 inserire: «UNIVERSITÀ di MILANO/Istituto di chirurgia generale e chirurgia toracica/Medicina sperimentale/1/-/8ª Qualifica funzionale Funzionario tecnico»;

14) alla pagina 22 inserire: «UNIVERSITÀ di MILANO/Istituto di neurochirurgia/Scienze fisiologiche e farmacologiche/-/1/7ª Qualifica funzionale Collaboratore tecnico»;

15) alla pagina 22 inserire: «UNIVERSITÀ di MILANO/Istituto di statistica medica e biometria Facoltà di medicina e chirurgia/Biofisica, ingegneria e informatica medica/-/1/7ª Qualifica funzionale Collaboratore tecnico»;

16) alla pagina 22 inserire: «UNIVERSITÀ di MILANO/Dipartimento di scienze della informazione/Biofisica, ingegneria e informatica medica/-/1/7ª Qualifica funzionale Collaboratore tecnico»;

17) alla pagina 26 inserire: «UNIVERSITÀ di PALERMO/Dipartimento di psicologia Cattedra di psicologia generale/Scienze fisiologiche e farmacologiche/1/-/8ª Qualifica funzionale Funzionario tecnico»;

18) alla pagina 29 sostituire: «UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" di ROMA/Dipartimento di medicina sperimentale/Medicina sperimentale/4/-/8ª Qualifica funzionale Funzionario tecnico» con «UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" di ROMA/Dipartimento di medicina sperimentale/Medicina sperimentale/2/-/8ª Qualifica funzionale Funzionario tecnico»;

19) alla pagina 29 sostituire: «UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" di ROMA/Dipartimento di medicina sperimentale/Medicina sperimentale/-/4/7ª Qualifica funzionale Collaboratore tecnico» con «UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" di ROMA/Dipartimento di medicina sperimentale/Medicina sperimentale/-/1/7ª Qualifica funzionale Collaboratore tecnico»;

20) alla pagina 32 inserire: «UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" di ROMA/Istituto di patologia generale 3ª Cattedra di clinica otorinolaringoiatrica/Medicina sperimentale/1/-/8ª Qualifica funzionale Funzionario tecnico»;

21) alla pagina 33 inserire: «UNIVERSITÀ "TOR VERGATA" di ROMA/Dipartimento di medicina sperimentale e scienze biochimiche Cattedra di farmacologia/Medicina sperimentale/1/-/8ª Qualifica funzionale Funzionario tecnico»;

22) alla pagina 33 inserire: «UNIVERSITÀ "TOR VERGATA" di ROMA/Dipartimento di medicina sperimentale e scienze biochimiche Cattedra di farmacologia/Medicina sperimentale/-/1/7ª Qualifica funzionale Collaboratore tecnico»;

23) alla pagina 33 inserire: «UNIVERSITÀ "TOR VERGATA" di ROMA/Dipartimento di medicina sperimentale e scienze biochimiche Cattedra di farmacologia/Biofisica, ingegneria e informatica medica/-/1/7ª Qualifica funzionale Collaboratore tecnico»;

24) alla pagina 34 sopprimere: «UNIVERSITÀ "TOR VERGATA" di ROMA/Dipartimento di medicina interna Cattedra di endocrinologia/Scienze fisiologiche e farmacologiche/1/-/8ª Qualifica funzionale Funzionario tecnico»;

25) alla pagina 35 sostituire: «UNIVERSITÀ "TOR VERGATA" di ROMA/Dipartimento di chirurgia Cattedra di clinica ostetrica e ginecologica/Medicina sperimentale/1/-/8ª Qualifica funzionale Funzionario tecnico» con «UNIVERSITÀ "TOR VERGATA" di ROMA/Dipartimento di medicina sperimentale e scienze biochimiche Cattedra di fisiologia umana/Medicina sperimentale/1/-/8ª Qualifica funzionale Funzionario tecnico»;

26) alla pagina 36 sostituire: «ISTITUTO per la RICERCA sul CANCRO di GENOVA/Sezione distaccata c/o Ospedale "Maurizio Ascoli" di PALERMO/Scienze morfologiche, chimiche e biologiche/2/-/9° livello Collaboratore» con «ISTITUTO per la RICERCA sul CANCRO di GENOVA/Sezione distaccata c/o Ospedale "Maurizio Ascoli" di PALERMO/Scienze morfologiche, chimiche e biologiche/3/-/9° livello Collaboratore»;

27) alla pagina 36 sostituire: «ISTITUTO per la RICERCA sul CANCRO di GENOVA/Sezione distaccata c/o Ospedale "Maurizio Ascoli" di PALERMO/Scienze morfologiche, chimiche e biologiche/-/3/6° livello Operatore professionale collaboratore» con «ISTITUTO per la RICERCA sul CANCRO di GENOVA/Sezione distaccata c/o Ospedale "Maurizio Ascoli" di PALERMO/Scienze morfologiche, chimiche e biologiche/-/2/6° livello Operatore professionale collaboratore».

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1990
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 1

90A2863

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 20 giugno 1990.

Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che all'art. 6 attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il compito di stabilire, ai fini della determinazione della quota di contributo per la concessione di edificare, il costo di costruzione di nuovi edifici, nonché le maggiorazioni di detto costo per le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 31 maggio 1977, con il quale è stato determinato, per la prima volta, detto costo di costruzione e sono state stabilite le maggiorazioni di cui al menzionato art. 6;

Visti i successivi decreti ministeriali con i quali è stato determinato annualmente il costo di costruzione, analogamente al primo, nella misura dell'85 per cento del costo stabilito ai sensi dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1989, con il quale il costo di cui trattasi veniva determinato in L. 190.000 per tutto il territorio nazionale, da applicarsi, esclusa ogni riduzione, con le modalità di cui agli articoli da 2 a 11 del citato decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801;

Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento di detto costo in adempimento di quanto prescritto dall'art. 6 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Decreta:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto il costo di costruzione dei nuovi edifici, riferito al metro quadrato di superficie, è fissato in L. 250.000 per tutto il territorio nazionale. Le modalità di determinazione sono quelle stabilite agli articoli dal 2 all'11 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801.

Roma, 20 giugno 1990

Il Ministro: PRANDINI

90A2835

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 maggio 1990.

Inclusione di un componente nell'équipe dei sanitari già autorizzati con decreto ministeriale 12 agosto 1987 all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale di Asti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1987, con il quale l'ospedale di Asti è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista l'istanza del presidente dell'unità sanitaria locale n. 68 di Asti del 13 marzo 1990, intesa ad ottenere l'inclusione della dott.ssa Graziano Mariangela nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 12 agosto 1987 all'espletamento delle sopra citate attività;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale di Asti, unità sanitaria locale n. 68, è autorizzato ad includere nell'équipe di cui al sopra citato decreto ministeriale del 12 agosto 1987 per le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico la dott.ssa Graziano Mariangela.

Art. 2.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 68 di Asti è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A2836

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 giugno 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 20 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantadue parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di ventiquattro chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Andria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantadue parrocchie costituite nella diocesi di Andria;

vennero dichiarate estinte ventiquattro chiese parrochiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1989, con il quale venne integrato l'elenco delle parrocchie costituite nella predetta diocesi;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 20 novembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3, è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti trentasei chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Bari:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

25) Comune di Andria, chiesa parrocchiale Madonna di Pompei, sita in Andria, 70031 via Valle d'Aosta.

26) Comune di Andria, chiesa parrocchiale Maria SS. dell'Altomare, sita in Andria, 70031 piazza Altomare.

27) Comune di Andria, chiesa parrocchiale S. Cuore di Gesù, sita in Andria, 70031 viale Alto Adige, 118.

28) Comune di Andria, chiesa parrocchiale S. Giuseppe Artigiano, sita in Andria, 70031 via dell'Indipendenza.

29) Comune di Andria, chiesa parrocchiale S. Maria Vetere, sita in Andria, 70031 piazza S. Maria Vetere.

30) Comune di Andria, chiesa parrocchiale SS. Sacramento, sita in Andria, 70031 via Saliceti.

31) Comune di Andria, chiesa parrocchiale Sacre Stimmate, sita in Andria, 70031 piazza Unità d'Italia.

32) Comune di Andria, chiesa parrocchiale SS. Trinità, sita in Andria, 70031 piazza SS. Trinità.

33) Comune di Canosa di Puglia, chiesa parrocchiale S. Francesco e Biagio, sita in Canosa di Puglia, 70053 via Matteotti, 1.

34) Comune di Canosa di Puglia, chiesa parrocchiale Maria SS. del Rosario, sita in Canosa di Puglia, 70053 via Toselli.

35) Comune di Minervino Murge, chiesa parrocchiale Madonna del Sabato, sita in Minervino Murge, 70055 contrada Madonna del Sabato.

36) Comune di Minervino Murge, chiesa parrocchiale della Trasfigurazione, sita in Minervino Murge, 70055 via del Faro;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle trentasei chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti dodici chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicata:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

12) Comune di Minervino Murge, chiesa parrocchiale della Trasfigurazione, comune di Minervino Murge, 70055 via del Faro, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia S. Michele Arcangelo sita in Minervino Murge, 70055 piazza Gramsci;

l'ultimo periodo del citato art. 4 è sostituito come segue:

«relativamente alle restanti ventiquattro chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, 6 giugno 1990

Il Ministro: GAVA

90A2866

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 giugno 1990.

Autorizzazione ad elevare l'aliquota di retrocessione per le polizze stipulate dai propri agenti e approvazione di condizioni speciali di polizza per contratti a premio puro su collettive stipulate dalla Cassa di previdenza agenti della Lloyd Adriatico S.p.a., in Trieste, secondo quanto richiesto dalla società stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 19 giugno 1989 della Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza per contratti emessi a premio puro su collettive stipulate dalla Cassa di previdenza agenti della Lloyd Adriatico S.p.a. nonché l'autorizzazione ad elevare l'aliquota di retrocessione fino ad un massimo del 95% per le polizze stipulate dagli agenti della Lloyd Adriatico S.p.a.;

Vista la lettera in data 21 dicembre 1989, n. 924637, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza per contratti emessi a premio puro su collettive stipulate dalla Cassa di previdenza agenti della Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, secondo quanto richiesto dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste.

Art. 2.

La Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, è autorizzata ad elevare l'aliquota di retrocessione fino ad un massimo del 95% per le polizze stipulate dagli agenti della Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, secondo quanto richiesto dalla società stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2854

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 22 giugno 1990 è stato revocato il decreto ministeriale 15 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1990, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Ugolotti Renato, alla sede di Castel San Giovanni, distretto notarile di Piacenza.

90A2841

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 14 maggio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda sottospecificata a decorrere dalla data indicata, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per il periodo indicato:

1) Lavoratori dall'azienda *S.r.l. Cartotecnica Zauli immobiliare*, con sede in Monterotondo (Roma) e stabilimento di Monterotondo (Roma), licenziati dal 25 luglio 1982:

periodo: dal 16 settembre 1989 al 15 marzo 1990;
CIPI 16 ottobre 1978: dal 1° maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1983.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Quartu S. Elena (Cagliari), zona Simbirizzi e di Villamar e Segariu (Cagliari), è prolungata dal 15 novembre 1989 al 14 maggio 1990.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Serrenti (Cagliari), è prolungata dal 13 ottobre 1989 al 12 aprile 1990.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Carva*, con sede in Montjovet (Aosta) e stabilimento di Montjovet (Aosta), licenziati dal 9 febbraio 1985 al 26 gennaio 1989:

periodo: dal 26 gennaio 1990 al 25 luglio 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 13 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartonda*, con sede in Caselle Torinese (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), licenziati dal 29 maggio 1985 al 20 agosto 1988:

periodo: dal 16 febbraio 1990 al 15 agosto 1990;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 31 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lamital*, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimento di Centallo (Cuneo), licenziati dal 22 agosto 1985 al 12 febbraio 1989:

periodo: dal 12 febbraio 1990 all'11 agosto 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 febbraio 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Corsport*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), licenziati dal 16 gennaio 1986:

periodo: dal 4 gennaio 1990 al 3 luglio 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S.A.R. stampaggi*, con sede in Mandella Vitta (Novara) e stabilimento di Mandella Vitta (Novara), licenziati dal 12 febbraio 1986:

periodo: dal 30 luglio 1989 al 29 gennaio 1990;
CIPI 20 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S.A.R. stampaggi*, con sede in Mandella Vitta (Novara) e stabilimento di Mandella Vitta (Novara), licenziati dal 12 febbraio 1986:

periodo: dal 30 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
CIPI 20 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Leotint*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), licenziati dal 12 giugno 1985 al 5 giugno 1988:

periodo: dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. H.L.B.*, con sede in Genova e stabilimento di Predosa (Alessandria), licenziati dal 13 gennaio 1986:

periodo: dal 6 gennaio 1990 al 5 luglio 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 19 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.M.E. - Industria macchine elettroniche*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 6 marzo 1986:

periodo: dal 27 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'8 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. M. & N. Electronic*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona), licenziati dal 18 luglio 1986 all'8 luglio 1988:

periodo: dal 5 gennaio 1990 al 4 luglio 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 7 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Antinori*, con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno) e stabilimento di Montecassiano (Macerata), licenziati dal 31 gennaio 1987 al 22 gennaio 1989:

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 21 luglio 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 3 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Werner Steffen e Figli*, con sede in Arona (Novara) e stabilimento di Arona (Novara), licenziati dal 27 marzo 1987 al 30 marzo 1988:

periodo: dal 23 settembre 1989 al 22 marzo 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.M.C.*, con sede in Barbania Canavese (Torino) e stabilimento di Barbania Canavese (Torino), licenziati dal 30 luglio 1984:

periodo: dal 24 gennaio 1989 al 23 luglio 1989;
CIPI 30 maggio 1985: dal 30 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sitna*, con sede in Torino e stabilimento di S. Maurizio Canavese (Torino), licenziati dal 6 giugno 1984:

periodo: dal 31 dicembre 1989 al 30 giugno 1990;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Poderi Scanavino comm. Giovanni*, con sede in Priocca (Cuneo) e stabilimento di Priocca (Cuneo), licenziati dall'8 ottobre 1984:

periodo: dal 29 marzo 1989 al 28 settembre 1989;
CIPI 30 maggio 1985: dall'8 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Poderi Scanavino comm. Giovanni*, con sede in Priocca (Cuneo) e stabilimento di Priocca (Cuneo), licenziati dall'8 ottobre 1984:

periodo: dal 29 settembre 1989 al 28 marzo 1990;
CIPI 30 maggio 1985: dall'8 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Maxel Vallee d'Aoste*, con sede in Gignod (Aosta) e stabilimento di Gignod (Aosta), licenziati dal 4 gennaio 1988 al 4 gennaio 1989:

periodo: dal 4 gennaio 1990 al 3 luglio 1990;
CIPI 23 aprile 1987: dal 6 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Maglificio G.M.C. di B. Catani & C.*, con sede in Colline S. Maria Nuova (Ancona) e stabilimento di Colline S. Maria Nuova (Ancona), licenziati dal 20 febbraio 1985:

periodo: dal 21 febbraio 1990 al 20 agosto 1990;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 20 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

19) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Titano Victoria* appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori (Istat 492), con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), licenziati dal 13 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Nuova Ilco*, con sede in San Gillio (Torino) e stabilimenti di Beinette (Cuneo) e San Gillio (Torino), licenziati dal 19 febbraio 1985:

periodo: dal 18 febbraio 1990 al 17 agosto 1990;
CIPI 19 giugno 1985: dal 19 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Meta* appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori (Istat 492), con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), licenziati dal 13 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

22) Lavoratori dell'azienda *Guerrini & Figli* appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori (Istat 492), con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), licenziati dal 13 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Zero Sette* appartenente al settore strumenti musicali e loro accessori (Istat 492), con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), licenziati dal 13 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Idrosud*, con sede in Grottole (Matera) e stabilimento di Grottole (Matera), licenziati dal 21 luglio 1988 al 19 gennaio 1989:

periodo: dal 20 gennaio 1990 al 19 luglio 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 13 agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sicam*, con sede in Forno Canavese (Torino) e stabilimento di Forno Canavese (Torino), licenziati dal 31 gennaio 1986:

periodo: dal 7 febbraio 1990 al 6 agosto 1990;
CIPI 31 luglio 1986: dal 31 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Emiplast*, con sede in Borgomassano di Montecalvo in Foglia (Pesaro) e stabilimento di Borgomassano di Montecalvo in Foglia (Pesaro), licenziati dal 13 dicembre 1985:

periodo: dal 14 dicembre 1989 al 13 giugno 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 13 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fotolaboratori riuniti*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), licenziati dal 31 marzo 1984 al 21 settembre 1988:

periodo: dal 21 marzo 1989 al 16 settembre 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1985.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 settembre 1989, n. 10636.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fotolaboratori riuniti*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), licenziati dal 31 marzo 1984 al 21 settembre 1988:

periodo: dal 17 settembre 1989 al 16 marzo 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1985.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 marzo 1990, n. 10982.

29) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Eurotex*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 28 aprile 1984 al 10 gennaio 1989:

periodo: dal 10 gennaio 1990 al 9 luglio 1990;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 24 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cibs*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 16 febbraio 1984 al 26 gennaio 1989:

periodo: dal 26 gennaio 1990 al 25 luglio 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gimac*, con sede in Roma e stabilimento di Torino, licenziati dal 24 gennaio 1984:

periodo: dal 3 gennaio 1990 al 2 luglio 1990;
CIPI 21 settembre 1978: dal 27 aprile 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Savio*, con sede in Chiusa S. Michele (Torino) e stabilimento di Chiusa S. Michele (Torino), licenziati dal 27 dicembre 1984 al 9 luglio 1988:

periodo: dal 6 gennaio 1990 al 5 luglio 1990;
CIPI 15 settembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cosmos*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, licenziati dal 16 maggio 1984:

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
CIPI 26 marzo 1981: dal 12 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fimap*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 28 febbraio 1985:

periodo: dal 27 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
CIPI 29 maggio 1980: dal 10 dicembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *Soc. C.B.S. Nautica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma-Fiumicino, licenziati dal 28 maggio 1985 al 16 febbraio 1989:

periodo: dal 16 febbraio 1990 al 15 agosto 1990;
CIPI 22 febbraio 1985: dal 1° giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Laboratori biochimici Fargal Pharmasit*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 28 agosto 1985 al 19 febbraio 1989:

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 18 agosto 1990;
CIPI 8 giugno 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.A.C. - Società agricola calabrese*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto, licenziati dal 1° settembre 1984 al 17 agosto 1988:

periodo: dal 13 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
CIPI 28 settembre 1982: dal 5 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

7) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile, operanti in comune di Capena (Roma), a decorrere dal 26 settembre 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 20 giugno 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 1° settembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

8) Lavoratori dell'azienda *Soc. Ausonia farmaceutici*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 30 gennaio 1986 al 21 gennaio 1989:

periodo: dal 21 gennaio 1990 al 19 luglio 1990;
CIPI 28 marzo 1985: dal 1° agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Confezioni Luciana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 3 marzo 1986:

periodo: dal 22 febbraio 1990 al 21 agosto 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 4 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cooperativa San Magno*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), licenziati dal 16 marzo 1986 all'8 febbraio 1989:

periodo: dall'8 febbraio 1990 al 7 agosto 1990;
CIPI 8 giugno 1983: dal 18 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Pantaionificio Icopant's di Vallorani & C.*, con sede in Sirolo (Ancona) e stabilimento di Sirolo (Ancona), licenziati dal 31 agosto 1986:

periodo: dal 16 febbraio 1990 al 15 agosto 1990;
CIPI 26 maggio 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Cartiera di Trito di Pietro Mancini*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), licenziati dal 27 febbraio 1987 al 25 febbraio 1989:

periodo: dal 25 febbraio 1990 al 24 agosto 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *Soc. Bottini Emilio*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), licenziati dal 28 febbraio 1987:

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 25 agosto 1990;
CIPI 22 febbraio 1985: dal 2 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Metalcrom*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), licenziati dal 9 febbraio 1987:

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 4 agosto 1990;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 22 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.T.E.T.*, con sede in Mappano (Torino) e stabilimento di Mappano (Torino), licenziati dal 9 febbraio 1987:

periodo: dal 10 febbraio 1990 al 9 agosto 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Confezioni Rizzolio*, con sede in Ponti (Alessandria) e stabilimento di Ponti (Alessandria), licenziati dal 6 febbraio 1987 al 3 febbraio 1989:

periodo: dal 3 febbraio 1990 al 2 agosto 1990;
CIPI 30 novembre 1983: dal 18 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Plastisud*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 26 febbraio 1987 al 24 febbraio 1989:

periodo: dal 24 febbraio 1990 al 23 agosto 1990;
CIPI 5 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Canapificio centro meridionale*, con sede in Monterotondo Scalo (Roma) e stabilimento di Monterotondo Scalo (Roma), licenziati dal 28 gennaio 1988:

periodo: dal 19 gennaio 1990 al 18 luglio 1990;
CIPI 19 giugno 1985: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Palumbo Sante*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, licenziati dal 22 febbraio 1985:

periodo: dal 23 febbraio 1990 al 22 agosto 1990;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 22 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura ceramica Onda*, con sede in Milano e stabilimento di Fabrica di Roma (Viterbo), licenziati dal 7 agosto 1985:

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 4 agosto 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 6 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

21) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Manifatture Bari*, con sede in Sammichele di Bari (Bari) e stabilimento di Sammichele di Bari (Bari), licenziati dal 25 febbraio 1985:

periodo: dal 25 febbraio 1990 al 24 agosto 1990;
CIPI 22 febbraio 1985: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica Cigno*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo), licenziati dal 27 febbraio 1989 al 31 agosto 1989:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 2 marzo 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Laboratori fotografici A. Villani e Figli*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna, licenziati dal 6 marzo 1986:

periodo: dal 7 settembre 1989 al 6 marzo 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 1° aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Lora*, con sede in Genova e stabilimento di Carbonara Scrivia (Alessandria), licenziati dal 2 maggio 1986:

periodo: dal 31 ottobre 1989 al 30 aprile 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 2 maggio 1986;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Manifatture riunite Cerva di Rossi G.L. & C.*, con sede in Rossa frazione Cerva (Vercelli) e stabilimento di Rossa frazione Cerva (Vercelli), licenziati dall'8 marzo 1986:

periodo: dal 3 settembre 1989 al 2 marzo 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Lombardi Lino*, con sede in Ostra Vetere (Ancona) e stabilimento di Ostra Vetere (Ancona), licenziati dal 14 luglio 1986:

periodo: dal 7 gennaio 1990 al 6 luglio 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 14 luglio 1986;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eko*, con sede in Recanati (Macerata) e stabilimento di Recanati (Macerata), licenziati dal 21 maggio 1986:

periodo: dal 30 novembre 1989 al 29 maggio 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 21 maggio 1986;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rigel*, con sede in Setteville di Guidonia (Roma) e stabilimento di Setteville di Guidonia (Roma), licenziati dal 4 settembre 1986:

periodo: dal 4 marzo 1990 al 3 settembre 1990;
CIPI 13 marzo 1987: dal 4 settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Cantina S. Maria del Piano di Bovone G. e C.*, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento di Neive (Cuneo), licenziati dal 27 maggio 1986:

periodo: dal 26 novembre 1989 al 25 maggio 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 27 maggio 1986;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico, operanti in area industriale Brindisi, a decorrere dal 1° febbraio 1982 al 31 dicembre 1987:

periodo: dal 12 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1983.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Renx Italia*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 28 novembre 1983 al 5 febbraio 1989:

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 4 agosto 1990;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Radici sud*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 25 agosto 1984 al 7 febbraio 1989:

periodo: dal 7 febbraio 1990 al 6 agosto 1990;
CIPI 19 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Crown fashion for man*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 30 agosto 1984 al 14 febbraio 1989:

periodo: dal 14 febbraio 1990 al 13 agosto 1990;
CIPI 19 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gladiator pelletterie*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), licenziati dal 12 dicembre 1984 al 26 febbraio 1989:

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 25 agosto 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dipiudì Europa*, con sede in Napoli-Barra e stabilimento di Napoli-Barra, licenziati dal 4 maggio 1985 al 21 gennaio 1989:

periodo: dal 21 gennaio 1990 al 20 luglio 1990;
CIPI 20 dicembre 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Isat*, con sede in S. Onofrio di Campli (Teramo) e stabilimento di S. Onofrio di Campli (Teramo), licenziati dal 28 marzo 1985:

periodo: dal 19 marzo 1990 al 18 settembre 1990;
CIPI 27 gennaio 1982: dall'8 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Icotex*, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimenti di Bisenti (Teramo) e Martinsicuro (Teramo), licenziati dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 23 marzo 1990 al 22 settembre 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Depa*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 13 maggio 1985 al 4 novembre 1988:

periodo: dal 2 febbraio 1990 al 1° agosto 1990;
CIPI 9 luglio 1981: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. White*, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimento di Martinsicuro (Teramo), licenziati dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 19 marzo 1990 al 18 settembre 1990;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Esposito Salvatore*, appartenente al settore fonderie di ghisa e acciaio di seconda fusione (Istat 3.10.01 ora 311.1), con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 28 aprile 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 22 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° giugno 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Arteco architettura*, appartenente al settore carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 31 marzo 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 18 settembre 1988 al 17 marzo 1989;
CIPI 1° marzo 1985: dal 28 aprile 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Il Fabbricone*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), licenziati dal 19 agosto 1988 al 17 febbraio 1989:

periodo: dal 21 febbraio 1990 al 20 agosto 1990;
CIPI 2 maggio 1989: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Spinelli G. & C.*, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze), licenziati dal 16 marzo 1987 al 15 marzo 1989:

periodo: dal 12 marzo 1990 all'11 settembre 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 19 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. In.Pla.*, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) e stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo), licenziati dal 10 aprile 1987:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990;
CIPI 29 maggio 1986: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gestioni industriali*, con sede in S. Maria La Bruna (Napoli) e stabilimento di S. Maria La Bruna (Napoli), licenziati dal 12 ottobre 1985 al 5 ottobre 1988:

periodo: dal 4 ottobre 1989 al 3 aprile 1990;
CIPI 6 maggio 1981: dal 25 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Contea's*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo), licenziati dal 2 ottobre 1984:

periodo: dal 27 marzo 1990 al 26 settembre 1990;
CIPI 1° marzo 1985: dal 29 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Coriman*, con sede in Atri (Teramo) e stabilimento di Atri (Teramo), licenziati dal 25 febbraio 1984:

periodo: dal 20 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
CIPI 30 ottobre 1984: dal 16 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fabel manifatture*, con sede in Alba Adriatica (Teramo) e stabilimento di Alba Adriatica (Teramo), licenziati dal 16 marzo 1985:

periodo: dal 15 marzo 1990 al 14 settembre 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 12 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio di Gavardo* appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Gavardo (Brescia) e stabilimento di Gavardo (Brescia), licenziati dal 12 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 12 ottobre 1988 all'11 aprile 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio di Gavardo* appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Gavardo (Brescia) e stabilimento di Gavardo (Brescia), licenziati dal 12 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 12 aprile 1989 all'11 ottobre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio di Gavardo* appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Gavardo (Brescia) e stabilimento di Gavardo (Brescia), licenziati dal 12 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 12 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

18) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Esse Quattro*, con sede in Petrignano di Assisi (Perugia) e stabilimento di Petrignano di Assisi (Perugia), licenziati dal 3 aprile 1985:

periodo: dal 3 ottobre 1989 al 2 aprile 1990;
CIPI 10 luglio 1985: dal 2 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Texas Instruments Italia*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Aversa (Caserta), licenziati dal 12 febbraio 1988 al 14 febbraio 1989:

periodo: dal 14 febbraio 1990 al 13 agosto 1990;
CIPI 6 maggio 1981: dal 16 febbraio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

20) Lavoratori dell'azienda *Calzaturificio A.M.*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze), licenziati dal 21 settembre 1988 al 24 marzo 1989:

periodo: dal 26 marzo 1990 al 25 settembre 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 18 maggio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Igi & Igi* appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera di Corciano (Perugia), licenziati dal 23 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 31 ottobre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 marzo 1990, n. 10981/42.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Igi & Igi* appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo produzione calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calzature di gomma, 483 limitatamente alla produzione di sandali, scarpe e tacchi, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera di Corciano (Perugia), licenziati dal 23 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 aprile 1990, n. 11095/38.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Bruno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 6 febbraio 1986:

periodo: dal 7 febbraio 1990 al 6 agosto 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 6 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Conceria Fagioli*, con sede in Migiana di Corciano (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia), licenziati dal 15 dicembre 1988 al 15 giugno 1989:

periodo: dal 16 dicembre 1989 al 15 giugno 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 7 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

25) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. calzaturificio Schioppa Vincenzo & F.lli* appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), licenziati dal 9 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 9 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pellari Sergio*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze), licenziati dall'8 settembre 1989 al 7 marzo 1990:

periodo: dall'8 marzo 1990 al 7 settembre 1990;
CIPI 13 ottobre 1989: dal 14 settembre 1987;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gamma Umbria manufatti*, con sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento di Marsciano (Perugia), licenziati dal 6 marzo 1989 al 5 settembre 1989:

periodo: dal 6 marzo 1990 al 5 settembre 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 7 settembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1990.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Franco Vergona*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 7 agosto 1986:

periodo: dall'8 febbraio 1990 al 7 agosto 1990;
CIPI 29 maggio 1986: dal 7 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Nuova Later S. Andrea*, con sede in S. Andrea di Conza (Avellino) e stabilimento di S. Andrea di Conza (Avellino), licenziati dal 2 maggio 1989 al 1° novembre 1989:

periodo: dal 2 novembre 1989 al 1° maggio 1990;
CIPI 2 maggio 1989: dal 1° dicembre 1986;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori dell'azienda *Ditta Fonderie Carrano di DellaRocca A.M.*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 3 settembre 1989 al 2 marzo 1990:

periodo: dal 3 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
CIPI 13 ottobre 1989: dal 5 settembre 1988;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Arredamenti Pezzella*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 30 marzo 1983 al 4 dicembre 1988:

periodo: dal 3 dicembre 1989 al 2 giugno 1990;
CIPI 7 agosto 1981: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

32) Lavoratori dell'azienda *Soc. Fram*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Ottaviano (Napoli), licenziati dal 28 aprile 1983:

periodo: dal 28 dicembre 1989 al 27 giugno 1990;
CIPI 11 giugno 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

33) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sirma*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), licenziati dal 26 febbraio 1984 al 5 febbraio 1989:

periodo: dal 5 febbraio 1990 dal 4 agosto 1990;
CIPI 18 aprile 1979: dal 5 marzo 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1985.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Siderman*, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento di Controguerra (Teramo), licenziati dal 29 maggio 1984:

periodo: dal 10 agosto 1989 al 9 febbraio 1990;
CIPI 7 novembre 1980: dal 7 giugno 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1990, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Condor*, con sede in Mappano (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), licenziati dal 17 luglio 1985:

periodo: dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

2) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. F. & G. di Fabbri e Guzzini R.*, con sede in Recanati (Macerata) e stabilimento di Recanati (Macerata), licenziati dal 13 gennaio 1986 al 6 gennaio 1989:

periodo: dal 6 gennaio 1990 al 5 luglio 1990;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 27 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Biginelli*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 5 luglio 1986 al 3 luglio 1988:

periodo: dal 28 dicembre 1989 al 27 giugno 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dall'8 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Texing*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 20 gennaio 1987:

periodo: dal 9 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
CIPI 8 agosto 1984: dal 4 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

5) Lavoratori dell'azienda *Soc. Neohm*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino), licenziati dal 29 dicembre 1986 al 30 giugno 1988:

periodo: dal 28 dicembre 1989 al 27 giugno 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.N. Società italiana naylon*, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Ivrea (Torino), licenziati dal 29 marzo 1987 al 28 settembre 1988:

periodo: dal 24 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sicart*, con sede in Mesola (Ferrara) e stabilimento di Mesola (Ferrara), licenziati dal 17 dicembre 1984:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale16 febbraio 1989.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.S.V.A.*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino), licenziati dal 10 febbraio 1988 al 12 febbraio 1989:

periodo: dal 12 febbraio 1990 all'11 agosto 1990;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 17 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *Gazebo*, con sede in S. Benedetto Val di Sambro (Bologna) e stabilimento di San Benedetto Val di Sambro (Bologna), licenziati dal 16 giugno 1985:

periodo: dal 21 dicembre 1989 al 20 giugno 1990;
CIPI 15 aprile 1986: dal 19 giugno 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Maraldi Mario*, con sede in Bologna e stabilimento di Cesena (Forlì), licenziati dal 26 novembre 1987 al 28 maggio 1988:

periodo: dal 29 maggio 1989 al 28 novembre 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *Soc. Calzaturificio Pastore*, con sede in Bassignana (Alessandria) e stabilimento di Bassignana (Alessandria), licenziati dal 9 febbraio 1985:

periodo: dall'11 febbraio 1990 al 10 agosto 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pico*, con sede in Barengo (Novara) e stabilimento di Barengo (Novara), licenziati dal 20 settembre 1988 al 21 marzo 1989:

periodo: dal 22 settembre 1989 al 21 marzo 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 22 settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1990.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fulgor Italia*, con sede in Latina e stabilimento di Cassine (Alessandria), licenziati dal 10 settembre 1983 al 22 maggio 1988:

periodo: dal 19 novembre 1989 al 18 maggio 1990;
CIPI 17 settembre 1981: dal 13 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

14) Lavoratori dell'azienda *Soc. Fonderia novese*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria), licenziati dal 27 febbraio 1984 al 7 febbraio 1989:

periodo: dal 7 febbraio 1990 al 6 agosto 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

15) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ondulati Piemonte*, con sede in Vaie (Torino) e stabilimento di Vaie (Torino), licenziati dal 27 febbraio 1984 all'8 febbraio 1989:

periodo: dall'8 febbraio 1990 al 7 agosto 1990;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985.

16) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ma.Bi.To.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dall'8 dicembre 1984 al 27 agosto 1988:

periodo: dal 23 febbraio 1990 al 22 agosto 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 12 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura cotoniera piemontese*, con sede in Torino e stabilimento di San Francesco al Campo (Torino), licenziati dal 4 maggio 1984:

periodo: dal 18 ottobre 1989 al 17 aprile 1990;
CIPI 21 settembre 1979: dal 6 giugno 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cucirini Valli di Lanzo*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino), licenziati dal 28 novembre 1984 al 20 maggio 1988:

periodo: dal 17 novembre 1989 al 16 maggio 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 22 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1990, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda sottospecificata, a decorrere dalla data indicata, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per il periodo indicato:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica Casarte*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno, licenziati dal 12 dicembre 1981:

periodo: dal 3 agosto 1989 al 2 febbraio 1990;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 18 settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1990, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per ulteriori ultimi sei mesi:

1) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Tecnomecar*, appartenente al settore carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 31 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° marzo 1989 al 31 agosto 1989 (ultima proroga);
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Metaltecnica*, appartenente al settore carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 30 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 30 maggio 1989 al 29 novembre 1989 (ultima proroga);
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore.

3) Lavoratori dell'azienda *Ditta Paliotto*, appartenente al settore carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 18 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 19 gennaio 1989 al 18 luglio 1989 (ultima proroga);
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore.

90A2832

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 5 giugno 1990 il geom. Emilio Gualtieri, nato a Milano il 5 gennaio 1932, con studio in via della Spiga, 36 - Milano, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cesare Battisti», con sede in Vaprio d'Adda (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 maggio 1968 in sostituzione del rag. Ugo Zucchet, revocato.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1990 il rag. Antonio Candido, nato a Milano il 30 novembre 1949, residente a Lainate (Milano) in via Adige, 32, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Doclasa Cremona», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 novembre 1984 in sostituzione del dott. Sergio Vittani Carissimo.

90A2845

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sospensione dell'autorizzazione rilasciata alla «Gefidi - Generale fiduciaria di distribuzione S.p.a.», in Trieste, per l'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 20 giugno 1990 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla società «Gefidi - Generale fiduciaria di distribuzione S.p.a.», con sede in Trieste, con il decreto ministeriale 7 luglio 1971, e sue successive modificazioni, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stata sospesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, per un periodo di sei mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il provvedimento di sospensione comporta, per il periodo sopra indicato, l'inibizione ad assumere nuovi mandati di amministrazione fiduciaria ed incarichi di revisione.

90A2875

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Foligno

Con decreto ministeriale 1° giugno 1990 sono state approvate le modifiche degli articoli 8, 28, 42 e 47 dello statuto della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia).

90A2842

Modificazioni allo statuto del Credito fondiario S.p.a., in Roma

Con decreto ministeriale 1° giugno 1990 sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 17, 18, 26, 27, 28, 29 e 31, con soppressione degli ex articoli 6, 9 e 17 e rinumerazione dei restanti articoli, dello statuto del Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma.

90A2843

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° luglio 1990 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre gennaio 1990-giugno 1990:

cedola n. 11 del prestito obbligazionario 1985/1992 indicizzato nella misura del 5,70%;

cedola n. 2 del prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato nella misura del 5,9938% netto.

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C.

Prestito obbligazionario 1985/1992 indicizzato.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di aprile e maggio 1990, è risultato pari al 12,062;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1990, è risultato pari al 10,893;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari all'11,283 equivalente al tasso semestrale del 5,50%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio 1990-dicembre 1990, scadenza 1° gennaio 1991, cedola n. 12, un interesse del 5,50%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il dodicesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della dodicesima cedola (0,55%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti (6,170%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 6,720%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

Prestito obbligazionario 1989-1999 indicizzato.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di aprile e maggio 1990, è risultato pari al 13,470;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1990, è risultato pari al 12,560;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 13,015 equivalente al tasso semestrale del 6,31%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio 1990-dicembre 1990, scadenza 1° gennaio 1991, cedola n. 3, un interesse lordo del 6,75% pari ad un rendimento del 5,906% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

90A2847

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 10 aprile 1990 concernente: «Modificazioni ai decreti ministeriali concernenti gli uffici doganali presso i quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 14 aprile 1990).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 10, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'elencazione alfabetica degli uffici doganali, dopo la sede di Novara, e prima della sede di Pescara, è da inserire l'ufficio doganale di «*Palermo*».

90A2849

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 1 4 9 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000